

SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA

Servizio del bilancio

Nota di lettura

n. 51

A.S. n. 2205: "Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2003, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di provvidenze per i nuclei familiari con almeno tre figli minori e per la maternità".

Assegni familiari, indennità di maternità

Maggio 2003

Il decreto-legge in esame stabilisce che le risorse derivanti dagli ulteriori minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 38 della legge finanziaria per il 2002 (con il quale si è previsto l'innalzamento a 516,46 euro mensili dell'importo della pensione al minimo, nonché dell'assegno e della pensione sociale, in favore dei pensionati in possesso di determinati requisiti anagrafici e reddituali), pari a 136 mln di euro per il 2003, concorrono al finanziamento dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (articolo 65 della legge n. 448 del 1998) e dell'assegno di maternità (articolo 66 della stessa legge).

La RT chiarisce *ab initio* che le economie di cui sopra sono state accertate nell'applicazione a favore dei residenti all'estero della norma di cui al citato articolo 38.

Viene poi affermato che, sulla base del monitoraggio relativo al 2002, le prestazioni costituenti diritti soggettivi (che, in assenza di diverse indicazioni, si presumono riferite agli assegni sopra citati) unitariamente considerate dovrebbero comportare per l'anno 2003 maggiori oneri, rispetto a quanto previsto con l'ultima legge finanziaria, pari a 150 mln di euro (al netto delle regolazioni debitorie pregresse), per la cui copertura, come osservato, si provvede, per 136 mln di euro, attraverso il decreto in esame e, per la quota restante, attraverso la riduzione degli interventi non costituenti diritti soggettivi e posti a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge n. 449 del 1997.

Al riguardo, si ricorda preliminarmente che alle due tipologie di assegni considerati, unitamente alla quota parte dell'indennità di maternità di cui all'articolo 49, comma 1, della legge n. 488 del 1999, secondo quanto riportato nella RT all'A.C. 3200 ("finanziaria" per il 2003), erano

complessivamente destinati nel 2002 905 mln di euro, nell'ambito dello stanziamento relativo agli interventi a sostegno della famiglia e per prestazioni economiche derivanti da riduzione di oneri previdenziali. Per il 2003 l'incremento di tale ultimo stanziamento è stato individuato nella misura del 5,2%, scontando in tale cifra tanto l'indicizzazione dei trattamenti all'inflazione dell'anno precedente quanto il previsto andamento del numero dei beneficiari nonché dell'importo del trattamento medio. In particolare, sulla base di dati disaggregati forniti informalmente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a fronte di uno stanziamento per i due assegni in esame pari a complessivi 461 mln di euro per il 2002, si è previsto nell'ultima sessione di bilancio un incremento delle relative risorse per l'anno in corso¹ pari a 33 mln di euro, per uno stanziamento complessivo pari a 494 mln di euro. Si sottolinea, per inciso, che tale ultimo incremento risulterebbe maggiore di quello previsto nella RT per il complesso delle misure a sostegno delle famiglie e per la riduzione degli oneri previdenziali, indicato in 28 mln di euro².

Si osserva, al riguardo, che andrebbe fornito un chiarimento circa l'effettivo ammontare del maggior onere rilevato per l'anno in corso limitatamente alle due misure citate, poiché la RT sembra far riferimento al complesso delle prestazioni unitariamente considerate poste a carico del Fondo per le politiche sociali e costituenti diritti soggettivi, le quali, tuttavia, non comprendono soltanto l'assegno di maternità e quello per i nuclei familiari, ma anche ulteriori interventi (per esempio, le agevolazioni a favore

¹ Nell'ambito dei 353 mln di euro di trasferimenti aggiuntivi all'INPS di cui al comma 1 dell'articolo 39 della legge n. 289 del 2002.

² Per un'ulteriore integrazione del quadro sopra delineato e ai fini di una ricostruzione dell'evoluzione normativa relativa ai due assegni in esame, limitando l'analisi ai relativi profili finanziari, si ricorda che le norme originarie sono state ritoccate dalla "finanziaria" per il 2001, in particolare in relazione ai parametri relativi all'ISE per l'assegno ai nuclei familiari e all'ammontare dell'assegno di maternità (elevato da 300.000 £ a 500.000 £), e che sono intervenuti due decreti ministeriali per la determinazione dell'integrazione dell'ISE con l'indicatore della situazione patrimoniale.

dei genitori di persone con *handicap* grave, di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992).

Inoltre, si rileva che non viene esplicitato il procedimento adoperato nella RT per pervenire alla stima di 150 mln di euro come maggior onere nel 2003 connesso ai predetti trattamenti sulla base delle spese registrate nel 2002, non risultando indicati né l'ammontare di queste ultime (a proposito delle quali, fra l'altro, non appare chiaro se il monitoraggio effettuato in relazione ai costi degli assegni in questione e citato dalla RT debba essere inteso come equivalente ad un consuntivo o, piuttosto, ad una stima effettuata su dati ancora parziali), né i parametri utilizzati per ricavare dall'importo relativo al 2002 l'onere atteso per l'anno in corso.

Trattandosi di interventi aventi carattere permanente, infine, appare opportuna un'indicazione del presumibile andamento dei relativi oneri a decorrere dal 2004 (anche se la norma esplicitamente limita al 2003 l'integrazione del loro finanziamento con lo strumento previsto nel decreto in esame), poiché l'esigenza di un incremento delle spese rispetto a quanto stanziato in bilancio potrebbe riproporsi negli anni seguenti.

La RT procede poi a descrivere il procedimento che ha portato alla quantificazione dei risparmi nella misura indicata dal decreto-legge, ricordando che, a fronte delle difficoltà incontrate nella produzione della certificazione inizialmente prevista da parte dei soggetti potenzialmente interessati alla maggiorazione del trattamento pensionistico fino a 516,46 euro, l'INPS ha deciso di attivare una procedura semplificata imperniata sull'autocertificazione del diritto alla percezione dell'intero nuovo importo della maggiorazione sociale. Pertanto, poiché l'intera platea dei residenti all'estero è stata interessata dalla procedura semplificata, l'INPS ha

provveduto ad inviare le lettere per l'autocertificazione ai 190.000 residenti all'estero³, che, sulla base del trattamento pensionistico e dell'età anagrafica, avrebbero potuto integrare la loro posizione attestando il possesso dei requisiti reddituali richiesti per accedere al beneficio.

In relazione a ciò, e nell'ambito di una nuova verifica complessiva delle risorse necessarie all'innalzamento delle pensioni a 516,46 euro sulla base delle risultanze emerse nel corso del primo anno di applicazione della misura, la RT al disegno di legge finanziaria per il 2003, ipotizzando che 180.000 italiani residenti all'estero (sui 190.000 potenzialmente interessati) avrebbero usufruito dell'innalzamento della loro pensione e che l'incremento medio mensile sarebbe ammontato a 102 euro, ha stimato un onere pari a 239 mln di euro per la predetta platea.

La RT in esame, alla luce dei dati definitivi dell'operazione (che si sarebbe conclusa nel febbraio scorso), evidenzia che le banche erogatrici hanno pagato 68.356 posizioni, per un esborso pari a 90,552 mln di euro, mentre gli uffici dell'INPS hanno erogato direttamente circa 10.000 maggiorazioni ai sensi dell'articolo 38 della "finanziaria" per il 2002, per un importo complessivo pari a 12,5 mln di euro.

L'onere totale accertato è stato, quindi, pari a 103 mln di euro, consentendo di registrare conseguentemente un risparmio pari a 136 mln di euro (239-103).

Al riguardo, si ricorda che già l'importo dell'onere complessivo del provvedimento volto a garantire una pensione di 516,46 euro mensili era stato rivisto al ribasso (rispetto all'analogo documento dell'anno precedente) dalla RT di accompagnamento all'ultima "finanziaria", passando da 2.169 mln

³ Per l'esattezza, secondo quanto indicato nella RT all'A.C. 3200, si trattava di 193.000 unità.

di euro a 1.653 mln di euro annui, di cui 239 mln di euro, come osservato, relativi ai residenti all'estero, con destinazione dei corrispondenti risparmi, pari a 516 mln di euro, oltre che al citato Fondo per le politiche sociali, al finanziamento dei benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto (articolo 39, comma 2, della legge n. 289 del 2002).

Sotto il profilo della quantificazione del risparmio, stimato dalla RT relativa al provvedimento in esame in 136 mln di euro, appare necessario che il Governo garantisca il carattere definitivo dei dati delle operazioni svolte dall'INPS e riportate nella tabella riepilogativa allegata alla RT, escludendo la possibilità che gli stessi, in ragione di eventuali ricorsi da parte di aventi diritto esclusi dal beneficio (anche soltanto per loro inerzia a rispettare i termini fissati dall'INPS) ovvero di ritardi nell'esame delle pratiche, nell'erogazione dei trattamenti o nella registrazione a livello centrale degli stessi (per cui i relativi dati non risulterebbero considerati in quelli indicati nella RT)⁴, possano allo stato risultare incompleti, con conseguente possibilità di riduzione dei risparmi attesi.

Inoltre, sarebbe auspicabile che il Governo fornisca delle indicazioni circa la rispondenza alle previsioni delle spese sostenute per i percettori del beneficio residenti in Italia, onde poter escludere che, a fronte del risparmio atteso per quanto riguarda i residenti all'estero, si verifichi per i primi una sottostima del relativo onere, valutato nella RT alla "finanziaria" per il 2003 in 1.414 mln di euro (1.653 complessivi – 239 mln di euro per i residenti all'estero): in tale ultima evenienza, infatti, stante anche il carattere unitario della norma, i risparmi in esame potrebbero compensare i maggiori oneri

⁴ Si ricorda, infatti, che la ricostituzione a livello centrale delle pensioni in esame, sulla base dei flussi telematici ricevuti dalle banche, dovrebbe essersi conclusa proprio in concomitanza con l'emanazione del decreto in esame, stando a quanto previsto dalla circolare dell'INPS n. 168 dell'11 novembre 2002, che aveva fissato proprio nel mese di aprile del 2003 il termine per l'espletamento della citata procedura.

rivenienti dall'erogazione del beneficio previdenziale ai pensionati residenti in Italia, poiché la prevista destinazione al finanziamento del Fondo per le politiche sociali dei risparmi attesi dalla riduzione dell'onere per l'innalzamento delle pensioni a 516,46 euro rispetto a quanto stimato al momento dell'introduzione di tale ultima misura appare riferita ai risparmi derivanti dal complesso dei destinatari, e non soltanto da una quota degli stessi, per quanto esattamente individuata.

Infine, potrebbero essere opportune, a titolo meramente conoscitivo, indicazioni circa l'utilizzo delle risorse, pari a 60 mln di euro annui, stanziati con l'emendamento che ha introdotto il comma 9 dell'articolo 38 della "finanziaria" per il 2003, finalizzato a garantire ai residenti all'estero un reddito complessivo tale da raggiungere un potere di acquisto equivalente a quello conseguibile in Italia con 516,46 euro mensili.

Tutto ciò atteso che tale misura prevede stanziamenti aggiuntivi a quelli ordinariamente destinati ai residenti all'estero e che già questi ultimi stanziamenti sarebbero risultati sovrabbondanti - in base al decreto in esame - rispetto alle effettive esigenze.